

## COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

### Deliberazione del 15 febbraio 2006

*Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*

#### La COVIP

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e, in particolare, gli artt. 18 e 19 disciplinanti rispettivamente la vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e i compiti della COVIP;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento agli articoli 20, 21, 22 e 181, comma 1, lettera a);

Vista la legge 28 dicembre 2005 n. 262 recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005, recante l'autorizzazione n. 7 del 2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte dei privati, di enti pubblici economici e soggetti pubblici, pubblicato in G. U. n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005), nel quale è tra l'altro precisato che vanno particolarmente evidenziate le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quali, in particolare, quelle svolte mediante sito web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;

Ritenuto, conseguentemente, di indicare sinteticamente nel presente Regolamento le operazioni ordinarie che la COVIP deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, or-

ganizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) individuando più analiticamente, con riferimento alle operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dalla Covip e in particolare le operazioni di raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari e di comunicazione a terzi;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto lo schema di regolamento adottato dalla COVIP con delibera del 21 dicembre 2005, successivamente integrata con delibera del 26 gennaio 2006, trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali per il prescritto parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 2 febbraio 2006,

Adotta il seguente Regolamento:

#### **Art. 1** *Oggetto*

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il presente regolamento si individuano i tipi di dati sensibili e di dati giudiziari per cui è consentito alla COVIP il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel medesimo decreto legislativo agli artt. 67, 68, 71 e 112, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
  - attività di vigilanza e ispettiva;

- autorizzazioni;
- attività di accertamento di violazioni e di irrogazione di sanzioni;
- attività di consulenza legale e difesa giudiziale della COVIP;
- rapporti di lavoro con il personale.

## **Art. 2**

### *Principi*

1. La COVIP, nello svolgimento delle proprie funzioni, tratta i dati sensibili e giudiziari individuati nel presente regolamento previa verifica della loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità, ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 196/2003, rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

2. I dati sono raccolti di norma presso gli interessati ovvero mediante richiesta diretta alle amministrazioni pubbliche che li detengono.

3. Le operazioni di raffronto e comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. I raffronti effettuati utilizzando anche dati di diversi titolari del trattamento sono ammessi esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che li prevedono (art. 22 del d. lgs. n. 196/2003).

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d. lgs. n. 196/2003).

## **Art. 3**

### *Rapporti con il personale*

1. Ai fini della instaurazione e della gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo e di altre forme di impiego che non com-

portano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso la COVIP, del rapporto con i componenti della Commissione, anche ai fini degli adempimenti conseguenti all'insorgenza di eventuali cause impeditive all'esercizio delle funzioni, sono trattati dati sensibili relativi allo stato di salute o alla vita sessuale limitatamente ai casi di rettificazione di attribuzione di sesso, alle convinzioni religiose ed all'appartenenza a partiti e/o sindacati; sono inoltre trattati i dati giudiziari (art. 112 del d. lgs. n. 196/2003; art. 18, commi 3 e 5 del d. lgs. n. 252/2005; art. 9, comma 5, del d. l. n. 510/1996, convertito in l. n. 608/1996).

2. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta della COVIP agli stessi ovvero presso altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati e sono oggetto di trattamento sia in forma cartacea che telematica.

3. I dati sono oggetto di comunicazione e raffronto con le amministrazioni certificanti esclusivamente al fine dell'accertamento di dati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del d. P. R. n. 445/2000 e sono comunicati a terzi, in particolare:

a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;

b) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali malattie professionali o infortuni sul lavoro (D.P.R. n. 1124/1968);

c) agli uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette" (l. n. 68/1999);

d) alle strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300/1970);

e) agli enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata ed in uscita per definire il trattamento retributivo del dipendente e per le comunicazioni attinenti alla gestione delle presenze (art. 59, comma 38, l. n. 449/1997);

f) agli organi competenti in materia di fisco, tributi e imposte dirette, quali il Ministero dell'economia e delle finanze, ed alle relative agenzie di competenza, nel caso in cui la COVIP svolga funzioni di centro di assistenza fiscale (art. 17 del D.M. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 *bis* del D.P.R. 29.09.1973, n. 600);

g) agli enti preposti alla vigilanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (l. n. 626/1994);

4. Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di impiego, avviato a qualunque titolo (compresi quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) nella COVIP, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture della COVIP per la gestione dell'orario di servizio, per le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Sono raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge o dal Regolamento del Personale. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti o previa richiesta da parte della COVIP. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione).

#### **Art. 4**

##### *Autorizzazioni e vigilanza sulle forme pensionistiche complementari*

1. La COVIP, nell'ambito della propria attività istituzionale e sulla base di specifiche norme di legge, effettua trattamenti dei dati relativi allo stato di salute e dei dati giudiziari per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli artt. 67 e 68 del d. lgs. n. 196/2003 e di seguito indicate:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività e vigilanza sulle forme pensionistiche complementari nel cui ambito la disciplina del settore della previdenza complementare prescrive il possesso dei requisiti di onorabilità in capo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile delle forme pensionistiche complementari, nonché degli organi

della procedura di amministrazione straordinaria delle forme pensionistiche complementari.

2. Nell'ambito dei predetti procedimenti, costituiscono oggetto di trattamento i dati giudiziari acquisiti e trattati nell'ambito del rispettivo procedimento al fine di verificare la sussistenza e persistenza dei requisiti di onorabilità richiesti dalla legge. Sono, inoltre, trattati i dati relativi allo stato di salute degli iscritti alle forme pensionistiche complementari relativamente alle liquidazioni di anticipazioni per motivi inerenti alla salute degli iscritti e dei loro familiari, qualora risultino strettamente indispensabili per verificare il rispetto della disposizioni della normativa di settore. Formano oggetto di comunicazione, nei limiti dell'effettiva indispensabilità, al Ministero delle lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli artt. 18, comma 4 e 19, comma 5, del d. lgs. n. 252/2005, alla Banca d'Italia, alla Consob, all'Isvap, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Guardia di finanza ai sensi degli artt. 21 e 22 della l. n. 262/2005 nonché all'Autorità giudiziaria, nei casi di obbligo di rapporto previsti dalla legge.

3. I dati giudiziari trattati sono oggetto di comunicazione e raffronto con soggetti pubblici o privati esclusivamente al fine dell'accertamento di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del d. P. R. n. 445/2000. Le relative operazioni di trattamento sono svolte sia in forma cartacea che telematica.

#### **Art. 5**

##### *Attività di vigilanza ispettiva*

1. La COVIP svolge attività di vigilanza ispettiva (art. 67 d. lgs. n. 196/2003) presso le forme pensionistiche complementari, disponendo accertamenti presso le rispettive sedi e strutture operative.

2. Nel corso degli accertamenti ispettivi sono trattati dati giudiziari degli esponenti delle forme pensionistiche complementari relativamente alla verifica in loco della sussistenza dei requisiti di onorabilità. Sono inoltre trattati i dati sullo stato di salute degli iscritti alle forme pensionistiche complementari relativamente alle liquidazioni di anticipazioni per motivi inerenti alla salute degli iscritti e dei loro familiari, qualora risultino strettamente indispensa-

bili per verificare il rispetto delle disposizioni della normativa del settore della previdenza complementare. Formano oggetto di comunicazione, nei limiti dell'effettiva indispensabilità, al Ministero delle lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli artt. 18, comma 4, e 19, comma 5 del d. lgs. n. 252/2005, alla Banca d'Italia, alla Consob, all'Isvap, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Guardia di finanza ai sensi degli artt. 21 e 22 della l. n. 262/2005 nonché all'Autorità giudiziaria ove costituiscano dati inerenti a fattispecie valutabili come ipotesi di reato per le quali si renda necessaria la relativa comunicazione.

3. I dati giudiziari trattati sono oggetto di comunicazione e raffronto con soggetti pubblici o privati esclusivamente al fine dell'accertamento di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del d. P. R. n. 445/2000. Le relative operazioni di trattamento sono svolte sia in forma cartacea che telematica.

#### **Art. 6**

##### *Attività di accertamento di violazioni ed irrogazione di sanzioni*

1. La COVIP svolge trattamenti di dati giudiziari nell'ambito delle attività di accertamento di violazioni e di irrogazione di sanzioni amministrative (art. 71, comma 1 lett. a del d. lgs. n. 196/2003) e di comunicazione di fattispecie aventi rilevanza penale ai competenti organi giudiziari.

2. Al riguardo, effettua le operazioni ordinarie ai fini dell'istruttoria volta all'accertamento delle violazioni e quindi finalizzate alla redazione del processo verbale di accertamento, delle successive fasi procedurali e dell'adozione del provvedimento finale, da notificare all'interessato.

3. E' effettuata la comunicazione a terzi, ed in particolare, nei limiti della effettiva indispensabilità, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d. lgs. n. 252/2005, alla Banca d'Italia, alla Consob, all'Isvap, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Guardia di finanza ai sensi degli artt. 21 e 22 della l. n. 262/2005 nonché all'Autorità giudiziaria, nei casi di obbligo di rapporto previsti dalla legge.

4. Vengono effettuati eventuali raffronti con le amministrazioni certificanti al fine dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d. P. R. n. 445/2000.

#### **Art. 7**

##### *Attività di consulenza legale e difesa giudiziale della COVIP*

1. La COVIP compie trattamenti di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e di dati giudiziari nell'ambito delle attività relative alla consulenza giuridica, al patrocinio e alla difesa in giudizio della COVIP, in base agli artt. 71, comma 1, lett. b e 112 del d. lgs. n. 196/2003 sia in via diretta sia con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato e di avvocati del libero foro, al fine di esercitare il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria nonché nelle procedure di arbitrato e conciliazione nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti della COVIP.

2. Costituiscono oggetto di trattamento i dati degli interessati indicati al comma 1, che riguardano ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso.

3. Sono effettuate le operazioni ordinarie nell'ambito di pareri resi alla COVIP o per la COVIP, di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero trasmessi all'Avvocatura dello Stato, così come nell'ambito delle richieste di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi a favore o a carico della COVIP.

4. E' effettuata la comunicazione ai seguenti soggetti:

a) all'Avvocatura Generale dello Stato, agli avvocati del libero foro e ai consulenti tecnici incaricati dalla COVIP, all'Autorità giudiziaria e ai suoi organi ausiliari, agli Enti previdenziali (Inail, Inps, Inpdap), agli enti di patronato, ai sindacati, agli incaricati di indagini difensive proprie e altrui, ai consulenti della controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa;

b) alle amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971).

#### **Art. 8**

##### *Aggiornamento periodico*

1. L'identificazione dei tipi di dati trattati e delle relative operazioni effettuata nel presente regolamento è aggiornata ed integrata quando ciò sia reso necessario da modifiche normative che influiscano sui tipi di dati e sulle operazioni effettuate dalla COVIP.

#### **Art. 9**

##### *Pubblicazione*

1. Al presente Regolamento viene data diffusione mediante pubblicazione sul sito Internet e sul Bollettino della COVIP.